Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Giovedì, 12 gennaio 1928 - Anno VI** **Numero 9**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 112.

LEGGE 11 dicembre 1927, n. 2527.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un reparto di Milizia portuaria a Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un reparto di Milizia portuaria a Livorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI —
GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 113.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2535.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 febbraio 1924, numero 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO —
GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 114.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2536.

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La pensione di architettura presso il Pensionato artistico in Roma, ottenuta mediante concorso, è equiparata alla licenza di professore di disegno architettonico conseguita in un'Accademia o Istituto di belle arti del Regno al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, nell'albo degli ingegneri ed architetti, purchè il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Art. 2.

Le domande devono essere presentate, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al primo presidente della Corte di appello o al presidente del Tribunale, giusta le disposizioni del regolamento, approvato con R. decreto 25 ottobre 1925, n. 2537. Sulle domande provvederà, nei due mesi successivi, la stessa Commissione incaricata di esaminare le istanze dei professori di disegno architettonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 115.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2532.

Passaggio dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1041, con cui fu istituito l'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale « L'Italica », avente per iscopo la diffusione della cultura italiana all'estero, è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni deferite dalle precedenti disposizioni in materia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno esercitate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 116.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. 2525.

Modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706; 11 luglio 1904, numero 378; 24 marzo 1921, n. 312; il decreto-legge Luogotenziale 29 aprile 1917, n. 698, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2726; 24 maggio 1925, n. 1140; 11 febbraio 1926, n. 219, e 20 agosto 1926, n. 1771;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alle disposizioni delle leggi e dei decreti-legge suddetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il primo capoverso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del presente decreto, purchè esse siano presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

« Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque che saranno dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del presente decreto, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti commi, è abolito il termine stabilito dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni ».

Il 2° capoverso dell'art. 16 ed il 2° capoverso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono completati come segue:

« A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorità ».

Il 3° capoverso dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 16 ».

All'art. 22 medesimo è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

« Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, è prorogato al 30 giugno 1929 ».

Alla legge 24 marzo 1921, n. 312, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 22-*bis*. — I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 22, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante un triennio consecutivo, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

« Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

« Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima della emanazione del presente decreto ».

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 18 della legge 24 marzo 1921, n. 312, è così modificato:

« I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

« Di tale condizione dovrà essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che sarà loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali ».

I capoversi primo, secondo e terzo dell'art. 24 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal prefetto, il quale, in base alle istruzioni da chiedere al Ministero dell'economia nazionale, prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.

« Lo stesso Ministero ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati, e di obbligare in casi speciali chi è causa degli inquinamenti ad eseguire opere di ripopolamento ittico ».

E' poi aggiunto all'articolo il seguente comma:

« Per regolamento saranno stabilite le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo ».

Al successivo art. 25 è sostituito il seguente:

« Nelle concessioni di derivazione d'acqua, debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'economia nazionale.

« Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avanotti a sue spese ».

Il primo ed il secondo capoverso dell'art. 27 della stessa legge sono sostituiti come segue:

« Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

« Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorchè tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.

« Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 ».

Al quinto capoverso dell'art. 27 è sostituito il seguente:

« L'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è così modificato:

« I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

« Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonchè da altre disposizioni di carattere regolamentare, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, come sopra modificato, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma ».

L'ultimo capoverso dell'art. 28 è così modificato:

« Gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.

« In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti ».

L'ultimo capoverso dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Eseguito il deposito, il capitano di porto od il prefetto richiamerà gli atti dall'autorità giudiziaria, e, stabilito l'ammontare della pena pecuniaria, provvederà al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro ».

Art. 3.

Il primo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti stabiliranno quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca nelle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale ».

All'art. 6 della stessa legge 4 marzo 1877, n. 3706, è aggiunto il comma seguente:

« Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce e salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce ».

All'art. 3, n. 2, lettera *a*), della legge 24 marzo 1921, n. 312, alle parole « l'esercizio dei pescherecci con motore sussidiario a combustione interna » sono sostituite le parole « l'esercizio dei pescherecci con mezzi meccanici di propulsione ».

Nel primo comma dell'art. 9 della stessa legge, alla frase « per gli scopi di cui al presente articolo » è sostituita la frase « per gli scopi di cui all'art. 7, lettera *d*) ».

Nel primo comma dell'art. 22, alla frase « alla data della pubblicazione della presente legge » è sostituita la frase « alla data della presente legge ».

Nel primo capoverso dell'art. 31, alla frase « previo il pagamento » è sostituita la frase « previo deposito ».

L'art. 8 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge 11 luglio 1904, n. 378, gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, i primi due commi dell'art. 32 ed il capoverso dell'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e gli articoli 4 a 13 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, sono soppressi.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le comunicazioni, sarà provveduto alla costituzione di un Comitato consultivo e di un Comitato permanente della pesca e saranno stabilite la composizione e le attribuzioni dei due organi suddetti.

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, è così sostituito:

« Ciascun mercato di produzione e di consumo sarà disciplinato da uno speciale regolamento comunale da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, previo parere del Consiglio provinciale dell'economia, e, per la parte igienica, del Consiglio provinciale di sanità ».

All'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge è aggiunto il comma seguente:

« La iscrizione di una ditta nel ruolo comunale delle ditte ammesse ad esercitare la funzione di commissionari può essere revocata con provvedimento dell'autorità prefettizia.

« Contro il provvedimento del Comune che neghi ad una ditta la richiesta iscrizione nel ruolo dei commissionari è ammesso reclamo al prefetto, il quale delibera con provvedimento insindacabile ».

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

« I Comuni di popolazione superiore ai 200.000 abitanti debbono riunire i rivenditori al minuto, sprovvisti di locale privato di vendita, entro mercati di spaccio rionali, da disciplinare secondo norme da stabilire, udita l'autorità sanitaria comunale ».

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni legislative in vigore sulla pesca.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO — GIURIATI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 117.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2377.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giacinto Romano », in Eboli.

N. 2377. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giacinto Romano », in Eboli, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 118.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2378.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Sammartino-Pardo », in Catania.

N. 2378. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Sammartino-Pardo », in Catania, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 119.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2392.
Contributo scolastico del comune di Bassano (Vicenza).

N. 2392. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bassano, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 126,822.60 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 120.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2393.
Contributo scolastico del comune di Gavi (Alessandria).

N. 2393. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Gavi, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 12,562.37 col R. decreto 28 febbraio 1915, n. 1067, viene elevato a L. 14,489.48 a decorrere dal 1° luglio 1915.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2410.

Erezione in ente morale della Fondazione agraria « Ing. Emilio Morandi » istituita presso la Federazione italiana dei consorzi agrari in Piacenza.

N. 2410. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Fondazione agraria « Ing. Emilio Morandi », istituita presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari in Piacenza, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2411.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Gianfrancesco Capodiferro », in Lovere.

N. 2411. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Gianfrancesco Capodiferro », in Lovere, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2436.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto nautico « San Giorgio », in Genova.

N. 2436. R. decreto 27 novembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la marina, la Cassa scolastica del Regio istituto nautico « San Giorgio », in Genova, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1927, n. 2563.

Proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte pel decennio 1913-1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti i Nostri decreti 12 ottobre 1924, n. 1704, 3 gennaio 1926, n. 62, e 14 novembre 1926, n. 2033, coi quali sono stati prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1925, al 31 dicembre 1926 ed al 31 dicembre 1927 i privilegi fiscali indicati dall'art. 71 del testo unico suddetto per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte del decennio 1913-1922;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga ulteriore per l'esercizio dei detti privilegi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I privilegi fiscali accordati agli esattori delle imposte dirette col R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, sono prorogati al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 82. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1927.

Approvazione di alcune tariffe sulla durata della vita umana adottate dalla Società anonima « Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, e il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione di varie tariffe di cui alcune da sostituire a quelle attualmente in vigore;

Viste le basi tecniche adottate nei calcoli;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate in conformità degli esemplari debitamente autenticati, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, adottate dalla Società di assicurazioni « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

a) Tariffa n. 26, relativa all'assicurazione a premio annuo, su la età giovanile di un capitale pagabile dopo un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte dell'assicurato;

b) Tariffa n. 39, relativa all'assicurazione doppia mista a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene prima di un termine prestabilito e di un capitale, doppio del precedente, pagabile ad un termine prestabilito se l'assicurato è ancora in vita;

c) Tariffa combinata mista e doppia mista a premio annuo di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato se questa avviene entro un termine prestabilito, e di un ca-

pitale dovuto al compimento di detto termine se l'assicurato è ancora in vita;

d) Tariffa combinata mista a termine fisso a premio annuo di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita dopo un termine prestabilito, oppure ai suoi aventi diritto, per metà immediatamente dopo la sua morte e per metà al termine fissato, se la sua morte avviene entro il periodo di anni convenuto;

e) Tariffa combinata simultanea speciale a premio annuo di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita al termine prestabilito, oppure in caso di morte, dello stesso capitale pagabile agli aventi diritto se la morte avviene durante il differimento, e di metà di detto capitale se la morte avviene dopo il termine suddetto.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1927.

Autorizzazione al Consiglio provinciale per l'economia di Parma all'istituzione ed all'esercizio dei Magazzini generali fiduciari di Parma per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1926 che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927 che autorizza la Camera di commercio di Parma ad acquistare i Magazzini generali parmensi con terreni e fabbricati annessi;

Esaminata l'istanza del Consiglio provinciale per l'economia della provincia di Parma;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale per l'economia di Parma è autorizzato all'istituzione ed all'esercizio dei Magazzini generali fiduciari di Parma per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Imperia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 16, 2° comma, dello statuto di detta Confederazione;

Vista la domanda con cui la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del presidente della dipendente Federazione provinciale di Imperia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. Sebastiano Acquarone a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Imperia.

Roma, addì 4 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.

Norme per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 14, n. 2, e 15, n. 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Vedute le proposte della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 14, n. 2, del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1509, è costituita una « Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ».

La Sezione ha sede presso la sede centrale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano.

Funzioneranno come succursali della Sezione le filiali della stessa Cassa di risparmio esistenti nel territorio delle Provincie lombarde.

Art. 2.

La Sezione si propone:

a) di eseguire nel territorio delle Provincie lombarde le operazioni di credito agrario previste dalle leggi vigenti in materia;

b) di funzionare da organo esecutivo periferico del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

c) riscontare portafoglio agrario di istituti di credito ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nella Regione lombarda;

d) eseguire, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, quelle altre operazioni che si riterranno utili all'incremento dell'agricoltura nella Regione lombarda.

Art. 3.

La funzione di coordinamento e di integrazione dell'azione creditizia a favore dell'agricoltura prevista dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sarà esercitata dalla Sezione, oltre che con l'azione diretta:

a) con il risconto di cui all'art. 2, lettera c);

b) con l'assunzione di operazioni di carattere agrario proposte da istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario e da questi garentito;

c) con accordi temporanei con gli stessi istituti, diretti a favorire operazioni di carattere stagionale o di speciale importanza per l'agricoltura;

d) con la convocazione di riunioni periodiche di tutti gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario nella Regione lombarda, nelle quali saranno discusse e vagliate tutte le questioni interessanti lo sviluppo e il regolare funzionamento del credito agrario;

e) con la formazione di uno schedario centrale dei rischi agrari, al servizio di tutti gli istituti che esercitano il credito agrario nella Regione lombarda.

Patrimonio e disponibilità.

Art. 4.

La Sezione ha un patrimonio proprio ed ha gestione e bilancio separati da quelli della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Art. 5.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dal capitale;

b) dalla riserva.

Il capitale è formato da una somma di L. 100,000,000 assegnati dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

La riserva è costituita dall'accantonamento degli utili annuali secondo quanto disposto dall'art. 21.

Art. 6.

Per le operazioni di credito agrario ed in generale per la sua attività creditizia a favore dell'agricoltura, la Sezione disporrà:

a) del capitale e della riserva;

b) di anticipazioni in conto corrente fruttifero accordate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

c) del risconto del portafoglio.

Organi della Sezione.

Art. 7.

Gli organi della Sezione sono:

1° il Consiglio di amministrazione;

2° i Comitati locali.

Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

La Sezione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente, da un vice presidente e da n. 5 membri.

Il presidente della Sezione è di diritto il presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Degli altri componenti il Consiglio di amministrazione, il vice-presidente e n. 4 membri sono nominati dall'Amministrazione della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde prevalentemente tra persone esperte di agricoltura e di credito, n. 1 membro dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

I componenti del Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione formula le norme regolamentari per l'ordinamento ed il funzionamento della Sezione:

determina i criteri generali per la distribuzione del credito;

fissa i tassi di interesse da applicare alle varie specie di operazioni agrarie;

delibera su tutte le operazioni della Sezione;

provvede a tutto quanto concerne i rapporti della Sezione con terzi;

predispone e sottopone all'approvazione della Commissione centrale di beneficenza i bilanci, le relazioni e le proposte di reparto degli utili;

nomina i Comitati locali e ne controlla le funzioni.

Art. 11.

Qualora durante l'anno si rendano vacanti posti nel Consiglio di amministrazione i nuovi eletti assumeranno l'anzianità di quelli sostituiti.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente od in sua vece dal vice presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Il direttore della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Comitati locali.

Art. 13.

In ogni capoluogo di Provincia od anche nei centri agrari di maggiore importanza viene istituito un Comitato locale composto di un presidente e quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione della Sezione e scelti tra persone esperte di agricoltura e di credito.

Uno almeno dei componenti dei singoli Comitati locali sarà nominato su terna proposta della locale Federazione provinciale fascista Sindacati agricoltori.

Le attribuzioni, le competenze e le modalità del funzionamento dei Comitati locali saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

La sede dei Comitati locali sarà presso le filiali della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

Per il funzionamento dei Comitati locali sarà assegnato un funzionario della Sezione o della Cassa.

Presidenza.

Art. 15.

La rappresentanza legale della Sezione a tutti gli effetti di legge spetta al presidente.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione, e sovraintende a tutto il funzionamento della Sezione.

Nei casi di urgenza il presidente potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione provvedendo alla loro ratifica nella più prossima seduta del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal vice presidente.

Revisione dei conti.

Art. 16.

Un Collegio di tre revisori dei conti, nominati uno dal Ministro per l'economia nazionale e due dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, esercita, presso la Sezione, le funzioni attribuite ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio.

I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Personale.

Art. 17.

Il personale della Sezione è costituito da un direttore laureato in scienze agrarie e dal personale come determinato dalla pianta organica della Cassa di risparmio.

Il personale compreso il direttore è nominato dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, retto dalle norme dello statuto e dal regolamento generale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ed alle dipendenze del direttore della Cassa di risparmio medesima.

La Sezione potrà assumere, per incarichi temporanei, fuori organico della Cassa, personale tecnico amministrativo e contabile, determinandone le mansioni, i requisiti e gli emolumenti.

Art. 18.

Il direttore della Sezione esegue e fa eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede a quanto altro occorre per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Egli assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, controfirma le situazioni ed i bilanci e assume per delega del direttore della Cassa la firma della corrispondenza della Sezione.

Nei casi di assenza o di impedimento il direttore della Sezione è sostituito da un funzionario della Sezione stessa, designato dal direttore della Cassa di risparmio.

Art. 19.

La Sezione sosterrà direttamente le spese del personale assunto per proprio conto e rimborserà alla Cassa, con una somma a calcolo da determinarsi annualmente, le spese relative al personale da questa fornito e le spese generali e di amministrazione.

Bilanci - Utili - Liquidazioni.

Art. 20.

L'esercizio della Sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1928.

Art. 21.

Sugli utili dell'esercizio sarà anzitutto prelevato il 4 per cento per interessi del capitale:

sul residuo sarà assegnato:

il 25 per cento al fondo di riserva;

il 75 per cento a completamento dell'interesse del capitale fino a raggiungere il 5.50 per cento;

l'eventuale eccedenza sarà devoluta:

per metà ancora a riserva;

per l'altra metà a disposizione del Consiglio di amministrazione della Sezione per iniziative dirette a favorire il progresso dell'agricoltura lombarda.

Art. 22.

In caso di scioglimento e liquidazione la Sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il capitale assegnato dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

L'eventuale incremento patrimoniale risultante all'atto della liquidazione sarà devoluto ad aumento della riserva della Cassa di riparmio delle Provincie lombarde.

Art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le norme sull'ordinamento e funzionamento della Sezione nonchè i criteri di distribuzione del credito, saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale al quale dovrà essere data comunicazione dei bilanci e delle relazioni annuali.

Art. 24.

Le norme sull'organizzazione e funzionamento della Sezione saranno riassunte in apposito regolamento che costituirà il regolamento per l'esecuzione del presente statuto, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La costituzione del capitale di cui all'art. 5 del presente statuto potrà avvenire anche mediante apporto di portafoglio agrario della Cassa di riparmio delle Provincie lombarde, alle condizioni che saranno concordate fra il Comitato esecutivo della Cassa ed il Consiglio di amministrazione della Sezione.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eugenia Stefanich di Nicolò, nata a Trieste il 19 settembre 1898 e residente a Trieste, via Montorsino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Eugenia Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Stefanich di Nicolò, nata a Trieste il 30 agosto 1887 e residente a Trieste, via Montorsino 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Skilan di Antonio, nato a Trieste il 21 dicembre 1889 e residente a Trieste, via P. Castaldi 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Valeria Skilan nata Trevisan di Antonio, nata il 28 luglio 1893, moglie;
2. Bruno di Stefano, nato il 3 ottobre 1914, figlio;
3. Miranda di Stefano, nata il 27 gennaio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Skilan di Antonio, nato a Trieste il 1° novembre 1881 e residente a Trieste, via dell'Eremo 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonia Skilan nata Dordolo fu Antonio, nata il 23 aprile 1886, moglie;
2. Bruno di Giusto, nato il 1° novembre 1910, figlio;
3. Silvio di Giusto, nato l'8 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Skillan di Giovanni, nato a Trieste il 18 marzo 1894 e residente a Trieste, via di Valmartinaga 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Skillan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Skillan nata Sturmann fu Andrea, nata il 10 novembre 1896, moglie;
2. Alfredo di Edoardo, nato il 18 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Skilan fu Andrea, nato a Trieste il 29 maggio 1850 e residente a Trieste, via P. Castaldi 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Skilan nata Puchlen fu Giovanni, nata il 9 dicembre 1850, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Siriscevich di Enrico, nato a Trieste il 19 agosto 1886 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Siriscevich è ridotto in « Siri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Siriscevich nata Fonda fu Nicolò, nata il 24 ottobre 1898, moglie;
2. Maria di Enrico, nata il 18 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Saversich di Ernesta, nato a Trieste il 25 marzo 1899 e residente a Trieste, via del Prato, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saverio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Saversich è ridotto in « Saverio »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Saversich nata Casalotti fu Ernesto, nata il 13 agosto 1899, moglie;
2. Umberto di Umberto, nato il 21 marzo 1922, figlio;
3. Silvano di Umberto, nato il 4 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Mercede Sardotsch di Borto, nata a Trieste il 31 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Udine n. 29, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Mercede Sardotsch è ridotto in « Sardo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Salesjak di Rodolfo, nato a Trieste il 5 dicembre 1901 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salesia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Salesjak è ridotto in « Salesia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Risch fu Isidoro, nato a Trieste il 7 ottobre 1897 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Risch è ridotto in « Ricci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Risch nata Stefanini fu Pasquale, nata il 16 marzo 1896, moglie;
2. Marinella di Renato, nata il 2 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Reinisch fu Giuseppe, nata a Trieste il 20 novembre 1906 e residente a Trieste, via Montorsino n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rainis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Reinisch è ridotto in « Rainis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Reinisch fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Montorsino n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rainis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa en-

tro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Reinisch è ridotto in « Rainis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ludmilla Potozhnik fu Corrado, nata a Trieste il 13 marzo 1881 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 20, e diretta ad ottenere le riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potosini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ludmilla Potozhnik è ridotto in « Potosini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno di Ludmilla, nato il 22 aprile 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Federica Potozhnik di Corrado, nata a Trieste l'8 gennaio 1885 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potosini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Federica Potozhnik è ridotto in « Potosini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Sablich fu Gasparo, nato a Trieste il 13 agosto 1887 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Sablich è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Domenica Sablich nata Caselli fu Giuseppe, nata il 9 novembre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda dal sig. Aldo Godnig fu Erminio, nato a Trieste l'11 maggio 1883 e residente a Trieste, via Rossetti, 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Irene Godnig nata Mecozzi fu Silvio, nata il 17 agosto 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Grandich fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 settembre 1886 e residente a Trieste, via Scalinata, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Grandich è ridotto in « Grandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Grandich nata Zennaro di Rosa, nata il 14 gennaio 1895, moglie;
2. Libero di Giuseppe, nato il 29 luglio 1914, figlio;
3. Giulietta di Giuseppe, nata il 31 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Goranec fu Giovanni, nato a Trieste il 15 febbraio 1891 e residente a Trieste, via C. Donadoni, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gorani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Goranec è ridotto in « Gorani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Goranec nata Resanz fu Giovanni, nata il 5 agosto 1890, moglie;
2. Romano di Romano, nato il 25 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota 466/3-8 in data 11 gennaio 1928 - Anno VI, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato, in data 11 gennaio 1928, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, circa la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove Provincie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1928.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 94, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1928, al 4° comma dell'avviso di smarrimento di certificati provvisori del prestito del Littorio che dice: « Numero d'ordine dello smarrimento 110 e n. 2349 del certificato provvisorio smarrito, ecc. » l'intestazione del certificato provvisorio smarrito deve essere al « Banco di San Prospero e da questi girato a Prati Giuseppe, domiciliato a Villa Sabione (Reggio Emilia) » e non intestato a Prati Narciso, ecc., come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 3 gennaio 1928, il sig. dott. Ballaben Antonio fu Giovanni, notaio residente ed esercente in Gorizia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 11 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.35	Belgrado	33.40
Svizzera	364.31	Budapest (Pengo)	3.50
Londra	92.175	Albania (Franco oro)	366.25
Olanda	7.63	Norvegia	5.03
Spagna	325.73	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.64	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	217.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.067
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	71.95
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	82 —
New York	18.914	Littorio 5 %	81.75
Dollaro Canadese	18.875	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.20
Oro	364.95		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 1279 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Senikar Francesco — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 30667 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Folcia Santina — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 12715 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bergamo — Intestazione del certificato provvisorio: Carsana Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 3128 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Miranda Rocco fu Antonio quale presidente della Cooperativa agricola di consumo Maria SS. del Carmine in Accadia (Avellino) — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 52856 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 1° febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Minucci Adele fu Tommaso in Manzoni, domiciliata a Roma — Capitale L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 53804 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Guidi Giovanni fu Luigi, domiciliato a Milano (reparto Gamboloita n. 29) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ferrara — Intestazione del certificato provvisorio: Milani Luigi fu Giacomo, domiciliato a Ferrara (Borgo S. Luca n. 177) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 7 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Livorno — Intestazione del certificato provvisorio: Ghezzi Gherardo fu Ludovico, abitante in Livorno, via Carlo Bini n. 18, cassiere dell'Istituto di previdenza sociale — Capitale L. 100.

Roma, 7 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 2151 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Livorno — Intestazione del certificato provvisorio: Bianchi Tito di Dionisio, domiciliato a Cecina (Livorno) — Capitale L. 35.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 7972 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Serbaroli Luigi fu Guglielmo, domiciliato in Roma, via Sugarelli n. 23 — Capitale L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 8911 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pavia — Intestazione del certificato provvisorio: Ing. Alfonso Morelli di Popolo di Gustavo, domiciliato a Torre d'Isola — Capitale L. 1200.

Roma, 7 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	445309 445310 445311	10.50 10.50 10.50	*Pagliari* Maddalena, *Pagliari* Stefano, *Pagliari* Cesare fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano ved. *Pagliari*, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Palleari* Maddalena, *Palleari* Stefano, *Palleari* Cesare fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano, ved. *Palleari*, dom. come contro.
Cons. 5 %	23592	565 —	Cubeddu Attilio, *Emilio* e Maria fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Spano Anna, ved. Cubeddu, dom. a Cagliari.	Cubeddu Attilio, *Ersilia* e Maria fu Pietro, minori ecc. come contro.
»	456669	500 —	Vecchio *Angelo* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Pizzocaro Virginia fu Enrico, ved. di Vecchio Angelo, dom. a Milano.	Vecchio *Angela* fu Pietro, minore ecc. come contro.
3.50 %	112802	175 —	Fodèrè Maria di *Adriano-Beniamino*, nubile, dom. a Bessans (Francia).	Fodèrè Maria di *Beniamino*, nubile, dom. come contro.
» » » »	401738 401739 401740 430151	350 — 98 — 98 — 14 —	*Grassi Agnesina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Demonte (Cuneo)	*Grasso Agnese* od *Agnesina* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	165162	500 —	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Maria* fu Vincenzo, ved. di Bari, dom. in Andria (Bari).	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Anna-Maria* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro nominativo a 12 mesi	4315	Cap. 10,000 —	Maiello *Concetta* di Luigi.	Maiello *Vincenza-Concetta* di Luigi, *moglie di Mastroianni Pasquale*.
3.50 %	189727	1,277.50	Grimaldi *Giulia-Luigia* di *Eustacchio*, moglie di Pepet Luigi, dom. a Torino.	Grimaldi *Maria-Luisa-Giulia-Ernestina* di *Maria Eustacchio*, moglie ecc. come contro.
»	790107	70 —	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Eustacchio*, ved. di Pepet Louis fu Guillaume Leufroi, dom. a Torino.	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Maria Eustacchio*, ved. ecc. come contro.
»	553597	56 —	*Simone Lauro* fu Agostino, dom. a Piano di Sorrento (Napoli).	*Lauro Simone* fu Agostino, dom. come contro.
Cons. 5 %	79237	100 —	*Croce-Antonelli* Faustino fu Giuseppe, dom. a Vastogirardi (Campobasso).	*Antonelli Faustino Croce* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	100480	545 —	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncaroni Edvige* fu Eugenio, ved. Magni, dom. a Brescia.	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncoroni Edvigia* fu Eugenio, ved. ecc. come contro.
» »	185654 384627	295 — 1,000 —	Borgatta *Elena Giovanna*, Borgatta *Giovanna Elena* fu Romolo minore sotto la p. p. della madre Novi Emilia fu Giuseppe, ved. Borgatta.	Borgatta *Giannina Elena* fu Romolo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1927 - Anno VI. *Il direttore generale:* CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50, dal 12 al 18 dicembre 1927. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Agrigento	Licata	B	—	1
Alessandria	Giarole	B	—	1
Bergamo	Casirate	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Capriano del Colle	B	—	1
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Chieti (a)	Vasto	Cp	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calabria	Cp	—	1
Foggia	Apricena	B	2	—
Id.	Celenza Valfortore	B	1	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	B	1	—
Frosinone (a)	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Gio. Camp.	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Mantova	Magnacallo	B	1	1
Messina	Barcellona Pozzo di G	B	—	1
Id.	Milazzo	B	—	1
Milano	Parabiago	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	2	1
Modena	Carpi	B	—	1
Napoli (a)	Napoli	B	—	1
Palermo	Vicari	B	—	9
Pavia	Castelnovetto	B	1	—
Potenza	Acerenza	E	1	—
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Pisoniano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Bellosguardo	O	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Taranto	Taranto	B	1	—
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	1
			27	28
Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Mel	B	—	1
Potenza	S. Chirico Nuovo	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	3	—
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Basalazzo	B	—	1
Id.	Bergamasco	B	1	—
Id.	Borgoratto Aless.	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	2	—
Id.	Frugarolo	B	—	2
Id.	Gavi	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Mombaruzzo	B	1	—
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	S. Marzanotto	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	—	1
Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	2
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valmacca	B	1	—
Ancona (a)	Fabriano	B	2	1
Bergamo	Barbata	B	—	1
Id.	Bergamo	B	3	—
Id.	Brignano	B	1	—
Id.	Casirate	B	—	2
Id.	Cenate	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	1	1
Id.	Dossena	B	4	—
Id.	Fara d'Adda	B	1	—
Id.	Ghisalba	B	1	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Oltre il Colle	B	—	1
Id.	Parzanica	B	1	—
Id.	Pontirolo	B	1	—
Id.	Roncola	B	—	2
Id.	Schilpario	B	1	—
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Stezzano	B	2	—
Id.	Terno d'Isola	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Vilminore Scalve	B	1	—
Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Crevalcore	B	—	1
Bolzano	Tesimo	B	1	—
Brescia	Angolo	B	—	1
Id.	Artogne	B	2	—
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Cossirano	B	—	1
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Mazzano	B	1	1
Id.	Pompiano	B	1	—
Como	Carimate	B	—	1
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Montevecchio	B	—	1
Id.	Mozzate	B	—	1
Id.	Tremenico	B	1	—
Catania	Caltagirone	B	1	—
Cremona	Cumignano	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Cuneo	Bernezzo	B	1	—
Id.	Cavallerleone	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Ferrara (a)	Bondeno	B	2	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Vernio	B	1	—
Frosinone (a)	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Genova	B	1	1
Imperia	Diano S. Pietro	B	1	—
Macerata (a)	Apiro	B	1	—
Id.	Castelraimondo	B	1	—
Id.	S. Severino Marche	B	2	—
Mantova	Porto Mantovano	B	—	1
Id.	Villa Poma	B	1	—
Milano	Cassinetta di Lugagn.	B	—	1
Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Renate	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Villanova Sillaro	B	—	3
Modena	Guiglia	B	3	—
Id.	Sestola	B	3	—
Napoli (a)	Maddaloni	B	1	—
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Gattico	B	—	1
Id.	Vespolate	B	—	1
Parma	Cortile S. Martino	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Belgioioso	B	1	—
Id.	Codevilla	B	—	1
Id.	Donelasco	B	—	1
Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Olevano	B	1	2
Id.	S. Maria la Versa	B	—	1
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Sellano	B	1	—
Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Volterra	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Rovigo (a)	Ariano Polesine	B	—	1
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Salerno	Nocera Superiore	B	1	—
Sondrio	Dubino	B	1	5
Torino	Balongero	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Forno C.	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Valgioie	B	1	—
Trento	Brez	B	3	—
Id.	Cavedine	B	2	—
Id.	Cogolo	B	1	—
	Segue Afta epizootica.			
Varese	Ranco	B	1	—
Id.	Taino	B	2	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Fossalta di Portogr.	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Chiavazza	B	1	—
Id.	Crescentino	B	1	—
Id.	Occhieppo Inferiore	B	1	—
Vicenza	Brendola	B	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Caprarola	B	1	—
Id.	Sutri	BS	2	—
Id.	Vejano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			127	64
	Malattie infettive dei suini			
Ancona (a)	Cerreto d'Esi	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Belluno	Mel	S	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	S	1	—
Id.	Budrio	S	1	—
Cuneo	Morozzo	S	—	1
Ferrara (a)	Argenta	S	8	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	S. Severo	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	2	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Frosinone (a)	Pontecorvo	S	1	—
Grosseto (a)	Massa Marittima	S	1	1
Novara	Galliate	S	3	—
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tib.	S	1	1
Id.	Sellano	S	1	—
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	Rionero	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	1	—
Id.	Santarcangelo	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Siena	S	2	—
Id.	Sovicille	S	2	—
Id.	Torrita	S	—	1
Siracusa	Carlentini	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	2
Trento	Montagna	S	—	1
Trieste	Trieste	S	9	6
Udine	Forni di Sopra	S	—	1
			42	18
	Morva.			
Genova	Genova	E	—	1
Napoli (a)	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Venezia	Venezia	E	—	1
			8	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	E	3	3
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montorio Inferiore	E	3	—
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Quindici	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Id.	Gravina	E	2	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Caltanissetta	Serradifalco	E	—	1
Catania	Aderno	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Mascaluoia	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Genova	Casasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Messina	Messina	E	1	1
Napoli (*a*)	Afragola	E	2	—
Id.	Barano	E	1	—
Id.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Capua	E	1	—
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	1
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Palermo	E	10	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	4	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	3	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	5	1
Id.	Teggiano	E	1	—
Spezia	Follo	E	2	—
Id.	Spezia	E	2	—
			107	8
	Rabbia.			
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	1	1
Arezzo	Terranova Bracciolini	Fl	—	1
Macerata (*a*)	Macerata	Cn	2	—
Id.	Monte S. Giusto	Cn	—	2
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
	Segue *Rabbia.*			
Macerata	Sarnano	Cn	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Napoli (*a*)	Napoli	Cn	—	6
Id.	S. Sebastiano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	B	2	—
Id.	Id.	Cn	7	4
Id.	Id.	Fl	2	—
Pavia	Torrazza Costo	Cn	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	1	—
Salerno	Salerno	Cn	—	1
Id.	S. Mango Piemonte	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Cn	1	—
Varese	Casciago	Cn	1	—
Id.	Varese	Cn	1	—
			24	17
	Rogna.			
Ancona (*a*)	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Barrea	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	—	1
Foggia	Sannicandro Gargan.	O	1	—
Frosinone (*a*)	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Imperia	Coldirodi	O	4	—
Id.	Ospedaletti	O	1	—
Id.	Seborga	O	3	—
Macerata (*a*)	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Modena	Modena	E	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			37	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone (*a*)	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Rieti	Scandriglia	O	1	—
Roma	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			11	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	1	—
Id.	Oricola	O	2	—
Arezzo	Foiano della Chiana	O	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	7	2
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Grumo Appula	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Firenze	Reggello	O	2	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	2	1
Id.	S Marco la Catola	O	2	—
Frosinone (*a*)	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	O	1	—
Modena	Lama Mocogno	O	1	—
Pisa	Bientina	O	1	—
Id.	Capannoli	O	1	—
Id.	Cascina	O	1	—
Id.	Vecchiano	O	1	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Senise	O	1	—
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Montesano s. Marc.	O	3	—
Siena	Casole d'Elsa	O	2	—
Id.	Pienza	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	4	—
Id.	Taranto	O	—	1
Viterbo	Acquapendente	O	1	—
			53	4
	Aborto epizootico.			
Foggia	Cerignola	E	3	—
Id.	Foggia	E	4	—
Modena	Bastiglia	E	2	—
Id.	Maranello	E	1	—
Id.	Modena	E	4	—
Id.	Nonantola	E	2	—
Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	E	1	—
Id.	Correggio	E	2	—
Id.	Gualtieri	E	1	—
			20	—
	Tubercolosi bovina.			
Siena	Trequanda	B	—	1
Udine	Udine	B	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Influenza del cavallo.			
Perugia	Foligno	E	1	—
	Colera dei polli.			
Ferrara (*a*)	Ferrara	P	1	—
Id.	Massafiscaglia	P	4	—
Padova (*a*)	Padova	P	—	1
Parma	Polesine Parmense	P	—	1
Id.	Soragna	P	8	—
Pisa	Pisa	P	1	—
Rovigo (*a*)	Porto Tolle	P	1	—
Id.	Villadose	P	1	—
Teramo	Isola Gr. Sasso d'It.	P	—	5
			16	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	41	55
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	37	147	191
Malattie infettive dei suini	22	32	60
Morva	3	4	10
Farcino criptococcico	12	53	115
Rabbia	10	16	41
Rogna	15	24	38
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	9	11
Vaiuolo ovino	15	34	57
Aborto epizootico	3	9	20
Tubercolosi bovina	2	2	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	6	9	23

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.